

ACCERTAMENTO

Documenti utilizzabili per ritardo non imputabile al contribuente

di Angelo Ginex

L'**omessa esibizione** dei documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria in sede amministrativa **non causa** la loro successiva **inutilizzabilità** in sede contenziosa da parte del contribuente, qualora costui provi di essersi ritrovato nella impossibilità di presentarli a causa di un **ritardo nella consegna imputabile a un terzo**. È questo il principio statuito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 28 marzo 2019, n. 8645](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento sintetico nei confronti di un soggetto che aveva effettuato dei **finanziamenti ad una società**, poi oggetto di rinuncia, con successivo **aumento del capitale sociale**.

Nella **motivazione** dell'atto impositivo, in particolare, si dava atto del **ritardo** con cui il contribuente aveva dato **esecuzione** alla richiesta di **esibizione** dei documenti attestanti il ruolo di mero fiduciario.

L'avviso di accertamento era, pertanto, oggetto di **impugnazione** da parte del contribuente e veniva **annullato** dai giudici di prime cure, i quali ritenevano **insussistente la colpa nel ritardo del ricorrente**, atteso il possesso dei documenti da parte di terzi.

Tale decisione veniva poi confermata anche in appello dai giudici del gravame, i quali, oltre a ribadire quanto già statuito dai giudici di prime cure, precisavano che i **finanziamenti alla società** provenivano da terzi e che il ricorrente aveva agito quale **mero fiduciario di essi**.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di **ricorso per cassazione** da parte dell'Amministrazione finanziaria per **erronea applicazione** degli [articoli 7 D.Lgs. 546/1992 e 2729 cod. civ.](#) e per **insufficiente motivazione**, inerente alla ritenuta utilizzabilità in giudizio dei documenti prodotti oltre il termine concesso dall'Ufficio, in quanto provenienti da "terza persona", ai sensi dell'**articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.**

Quanto alla violazione di legge, invece, il ricorrente si doleva dell'errore in cui era incorso il giudice di seconde cure nell'ammettere in giudizio i **documenti tardivamente prodotti dal ricorrente**, in quanto **inutilizzabili sia in sede amministrativa sia in quella contenziosa** e nell'aver ammesso le **dichiarazioni di terzi**.

Esse, infatti, costituirebbero dei **meri indizi** che acquisirebbero il rango di prova presuntiva solo in presenza di **ulteriori elementi a supporto**.

I Supremi giudici, confermando quanto sinteticamente espresso dai giudici di seconde cure e, per l'effetto, **respingendo il ricorso** dell'Agenzia fiscale, hanno chiarito le **conseguenze derivanti dalla tardiva esibizione dei documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria**.

Più precisamente, essi hanno ribadito che l'**omessa esibizione** dei documenti richiesti al contribuente in sede amministrativa **pregiudica la loro utilizzabilità nella successiva fase giudiziale**, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

In ogni caso, **detta conseguenza opera laddove l'Ufficio abbia avvertito il contribuente delle conseguenze derivanti dall'inottemperanza alla richiesta e della cui informazione sia data prova in giudizio** (Cfr. [Cass., ord. n. 10670/2018](#); [Cass., ord. n. 27069/2016](#)).

Inoltre, affinché la **dichiarazione ostativa alla presentazione dei documenti** richiesti nel corso di un accesso abbia **effetti preclusivi** deve essere **non veritiera, cosciente e volontaria (rectius, dolosa)** ad impedire l'ispezione.

Altrimenti detto, laddove **il contribuente opponga un rifiuto non a lui direttamente addebitabile, ovvero esibisca in ritardo la documentazione per fatto a lui non imputabile** (ad es. forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo), **sarà possibile produrre in giudizio la documentazione prima non esibita e contrastare così i risultati dell'accertamento induttivo**.

Nel caso di specie, dunque, correttamente hanno operato i giudici del gravame i quali, nel riportarsi a quanto dapprima espresso dai giudici di primo grado, hanno **ammesso i documenti prodotti con ritardo dal contribuente e comprovanti il suo ruolo di mero fiduciario**, sulla scorta del constatato **possesso dei medesimi da parte di soggetti terzi**.

In ogni caso, da ultimo, occorre precisare che **l'esimente del ritardo imputabile al terzo non opera laddove costui sia in realtà un ausiliare del contribuente**, ai sensi dell'[articolo 1228 cod. civ.](#)

Seminario di specializzazione

**BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN:
DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE**

Scopri le sedi in programmazione >